Comune di Rieti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



n. 8 del 14/03/2014

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI. APPROVAZIONE.

L'anno 2014, e questo giorno 14 del mese di Marzo ore 09:00, e seg. nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 6 marzo 2014 prot. n. 13221 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione. Presiede la seduta Gian Piero Marroni.

Sono presenti il Sindaco e n. 23 Consiglieri e assenti, sebbene invitati, n. 10 Consiglieri, come segue:

Cognome e Nome	Ruolo	Presente/Assente
Petrangeli Simone	Sindaco	Presente
Fiorenza Alessandro	Consigliere	Presente
De Marco Bernardino	Consigliere	Assente
Quattrini Sergio	Consigliere	Presente
Massimi Annamaria Grazia	Consigliere	Presente
Barbante Ilaria	Consigliere	Presente
Di Fazio Vincenzo	Consigliere	Presente
Appolloni Giacomo	Consigliere	Presente
Bizzoca Gabriele	Consigliere	Presente
Ludovisi Giovanni	Consigliere	Presente
Munalli Simone	Consigliere	Assente
Miccadei Simone	Consigliere	Presente
Donati Emanuele	Consigliere	Presente
Marchili Fabrizio	Consigliere	Presente
Maffei Daniele	Consigliere	Presente
Grillo Arianna	Consigliere	Presente
Franceschini Pamela	Consigliere	Assente
Piermarini Alessio	Consigliere	Presente
Zepponi Enrico	Consigliere	Assente
Fioravanti Ivano	Consigliere	Presente
Marroni Gian Piero	Presidente del Consiglio	Presente
Perelli Antonio	Consigliere	Assente
Sanesi Giuliano	Consigliere	Assente
Nobili Lidia	Consigliere	Assente
Diana Giuseppe	Consigliere	Assente
Sebastiani Andrea	Consigliere	Presente
Cascioli Sonia	Consigliere	Presente
Festuccia David	Consigliere	Presente
Gherardi Silvio	Consigliere	Assente
Gerbino Luigi	Consigliere	Assente
Sabetta Walter	Consigliere	Presente
Antonacci Enzo	Consigliere	Presente
Rinaldi Carmine	Consigliere	Presente

Con la partecipazione del Vice Segretario Manuela De Alfieri .

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente riferisce che il Consiglio è chiamato ad esprimersi sulla proposta di deliberazione ad oggetto "Nuovo Regolamento del Consiglio Comunale dei Giovani. Approvazione" che qui di seguito integralmente si riporta:

L. R. 6 ottobre 2003, n. 32 "Promozione dell'istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani".

Su proposta del Consigliere comunale Gabriele Bizzoca

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale approvata dal Consiglio d'Europa il 21 maggio 2003 e in particolare il titolo III punto 1 che prevede la istituzione di consigli dei giovani nelle realtà locali;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea al Consiglio d'Europa n. 417 del 20 luglio 2006 relativa allo sviluppo di politiche europee nel settore della partecipazione e dell'informazione giovanile, nella quale si sottolinea il ruolo fondamentale dei consigli dei giovani ai fini della costruzione di un sistema territoriale di partecipazione delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 2003, n. 32 "Promozione dell'istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani" e in particolare l'art. 2, comma 2, della succitata legge regionale, il quale, al fine di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica delle istituzioni presenti nel territorio regionale riconosce il ruolo dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani, autonomamente istituiti dagli enti locali ed aventi la funzione di:

- > promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa;
- > facilitare la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- > elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con organismi analoghi previsti in altri comuni;
- > seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 33 del 17 gennaio 2006 "Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 32 - Promozione dell'istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani – Modifica e integrazione alla DGR n. 286 dell'11 marzo 2005, che nel disciplinare le modalità attuative per la istituzione dei consigli dei giovani ne approva le linee guida e il regolamento tipo per il funzionamento;

RICHIAMATA la L.R. n. 20/2007 che all'art. 6 definisce gli indirizzi per la costituzione ed il funzionamento dei Consigli dei Giovani.

RICHIAMATA la delibera di giunta regionale n. 27/08 recante adempimenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 20/2007 "Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita Comune di Rieti – Deliberazione n. 8 del 14/03/2014 3

politica e amministrativa locale" la regione ha predisposto atti vincolanti per l'istituzione ed il finanziamento dei citati consigli;

VISTO in particolare l'Allegato A" alla suddetta delibera " indirizzi per la costituzione ed il funzionamento dei consiglio comunali, municipali o sovra comunali dei giovani nonché di quelli dei bambini e dei ragazzi al fine di assicurare i requisiti minimi di uniformità in ambito regionale"

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 22/03/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale del Consiglio dei giovani;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 332 del 04/11/2010 con la quale è stato modificato il Regolamento del Consiglio dei Giovani relativamente alla parte che stabiliva le modalità di svolgimento delle elezioni stabilendo che il sistema elettivo da utilizzare fosse quello per l'elezione diretta del Sindaco per i Comuni fino a 15.000 abitanti, pertanto con elezione diretta del Presidente, diversamente da quanto previsto nelle linee guida indicate dalla Regione con delibera n. 27 del 25/01/2008 "Adempimenti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7 dicembre 2007 n. 20 "promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale" che nell'allegato A al punto 4 prevede che le elezioni si debbano svolgere con il metodo proporzionale, prevedendo solo la possibilità di adottare in luogo del sistema proporzionale, un sistema elettorale con premio di maggioranza fermo restando la elezione del Presidente da parte del Consiglio;

DATO atto che la suddetta modifica al Regolamento è stata approvata da un Organo non competente in materia;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione di un nuovo Regolamento del Consiglio dei Giovani al fine di renderlo aderente alle linee guida stabilite dalla Regione Lazio al punto 4 dell'allegato A della delibera regionale n. 27 del 25/01/2008 "Adempimenti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7 dicembre 2007 n. 20 "promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale" relativamente alla parte che tratta le modalità di svolgimento delle elezioni;

ACQUISITI i	prescritti	pareri di	legge favor	evoli sulla	presente	proposta	di delibe	razione	resi in	ordine
alla regolarità	tecnica e	contabile,	ai sensi del	l'art. 49 →	comma.1	e 147 con	nma 1, de	l D.lgs 2	267/200	00 (all.
A e B);							,	Ü		`

O	
L'An VAII	
COH YOU	

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di:

1. approvare il nuovo Regolamento del Consiglio Comunale dei Giovani del Comune di Rieti allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale sub lettera "1";

2. dare atto che lo stesso rispecchia i criteri e i requisiti previsti dalla legge regionale 6 ottobre 2003, n. 32, della legge regionale 7 dicembre 2007 n. 20, nonché lo spirito delle linee guida indicate nell'allegato A della delibera regionale n. 27 del 25/01/2008 "Adempimenti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7 dicembre 2007 n. 20 "Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale"

di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 26.

Relaziona il consigliere Bizzoca Gabriele.

Intervengono al dibattito i consiglieri: Festuccia David, Nobili Lidia, Cascioli Sonia, Antonacci Enzo, Fiorenza Alessandro, Fioravanti Ivano, Sabetta Walter, Bizzoca Gabriele, Massimi Annamaria Grazia.

Alle ore 16,59 lascia l'aula il consigliere Nobili Lidia.

Dalle ore 17,02 alle ore 17,40 prende la presidenza il consigliere Grillo Arianna.

Alle ore 17,15 entra il consigliere Appolloni Giacomo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la presente proposta di deliberazione;

Acquisiti i prescritti pareri di legge favorevoli sulla presente proposta di deliberazione resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 –comma.1 e 147 comma 1, del D.lgs 267/2000 (all. A e B);

Dopo ampia discussione, il Presidente del Consiglio pone in votazione per appello nominale la suddetta proposta di deliberazione.

Con n. 20 voti favorevoli nelle persone del Sindaco Simone Petrangeli, del Presidente consigliere Marroni Gian Piero e dei consiglieri: Fiorenza Alessandro, Quattrini Sergio, Annamaria Massimi, Barbante Ilaria, Di Fazio Vincenzo, Appolloni Giacomo, Bizzoca Gabriele, Ludovisi Giovanni, Miccadei Simone, Donati Emanuele, Marchili Fabrizio, Maffei Daniele, Grillo Arianna, Piermarini Alessio, Fioravanti Ivano, Sabetta Walter, Antonacci Enzo, Rinaldi Carmine, n. 2 voti contrari nelle persone dei consiglieri Sebastiani Andrea e Cascioli Sonia con l'astensione del consigliere Festuccia David, il Consiglio Comunale.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di:

- 1 approvare il nuovo Regolamento del Consiglio Comunale dei Giovani del Comune di Rieti allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (all. 1);
- dare atto che lo stesso rispecchia i criteri e i requisiti previsti dalla legge regionale 6 ottobre 2003, n. 32, della legge regionale 7 dicembre 2007 n. 20, nonché lo spirito delle linee guida indicate nell'allegato A della delibera regionale n. 27 del 25/01/2008 "Adempimenti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7 dicembre 2007 n. 20 "Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale"

Con successiva votazione, espressa per appello nominale, con n. 20 voti favorevoli nelle persone del Sindaco Simone Petrangeli, del Presidente consigliere Marroni Gian Piero e dei consiglieri: Fiorenza Alessandro, Quattrini Sergio, Annamaria Massimi, Barbante Ilaria, Di Fazio Vincenzo, Appolloni Giacomo, Bizzoca Gabriele, Ludovisi Giovanni, Miccadei Simone, Donati Emanuele, Marchili Fabrizio, Maffei Daniele, Grillo Arianna, Piermarini Alessio, Fioravanti Ivano, Sabetta Walter, Antonacci Enzo, Rinaldi Carmine, n. 2 voti contrari nelle persone dei consiglieri Sebastiani Andrea e Cascioli con l'astensione del consigliere Festuccia David, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI di RIETI

PARTE I

ARTICOLO 1 - FINALITA'

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani, è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani tra i 15 e i 25 anni, autonomamente istituito dal Comune e promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio Comunale, con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile.

ARTICOLO 2 – COMPETENZE

- 1. Il Consiglio dei Giovani ha la funzione, tra l'altro, di:
 - a) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
 - b) facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
 - c) promuovere l'informazione rivolta ai giovani;
 - d) elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
 - e) seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.
- 2. Il Consiglio dei Giovani può presentare proposte di deliberazione al Consiglio Comunale e alla Giunta ed esprime parere preventivo obbligatorio, anche se non vincolante, su tutti gli atti emanati dal Consiglio Comunale, dal Sindaco o dalla Giunta che riguardano specificatamente i giovani o la condizione giovanile compresa nella fascia di età tra i 15 e i 25 anni.
 - In questo ambito, l'Amministrazione Comunale è tenuta a portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio il contenuto dei singoli atti che abbiano una relazione con gli interventi sui giovani.
 - L'Amministrazione Comunale ha altresì facoltà di richiedere al Consiglio un parere preventivo non vincolante su tutti gli altri atti non contemplati dai commi precedenti. Il Consiglio è tenuto ad esprimere il parere, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della proposta.
- 3. Il Consiglio dei Giovani adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato; coltiva i rapporti con l'associazionismo giovanile; valuta l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale; raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti;
- 4. Il Consiglio dei Giovani, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta alla Presidenza della Regione Lazio e al Consiglio Comunale e a tutta la popolazione giovanile una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del Comune, riferita all'anno precedente.

ARTICOLO 3 – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

- 1. Il Consiglio dei Giovani è composto da 21 membri eletti a suffragio universale diretto con il metodo disciplinato dal successivo art. 21 da tutti i giovani residenti nel Comune che alla data delle elezioni abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età. Devono far parte del consiglio almeno 1/3 di membri di età compresa tra i 15 e i 17 anni.
- 2. L'elezione del Consiglio de Giovani ha luogo in via ordinaria entro 3 mesi dalla scadenza, in via straordinaria entro 3 mesi dallo scioglimento. Dopo l'elezione del Consiglio la prima seduta è convocata entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal Consigliere Anziano.
- 3. Il Consiglio de Giovani si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta al mese e, in adunanza straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, nonché entro 15 giorni dal deposito della richiesta indirizzata al Presidente, su richiesta motivata:
 - > del Sindaco;
 - ➤ dell'Assessore/Consigliere delegato alle Politiche Giovanili;
 - ➤ del Consiglio Comunale:
 - di almeno un terzo dei membri del consiglio;
 - > di almeno un terzo degli elettori potenziali dello stesso.
- 4. Alle sedute del consiglio ha facoltà di partecipare, senza diritto al voto, l'Assessore/Consigliere delegato alle Politiche Giovanili;
- 5. Il Consiglio dei Giovani dura in carica tre anni. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
- 6. Ogni membro del Consiglio dei Giovani rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

ARTICOLO 4 – PRESIDENZA, VICEPRESIDENZA, COMMISSIONI E FORUM PROVINCIALE

- 1. Il Consiglio dei Giovani elegge, nel suo seno, un Presidente e un Vicepresidente a scrutinio segreto, durante la prima seduta subito dopo la convalida degli eletti.
- 2. Il Presidente è eletto nella prima votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede ad una valutazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione ed è proclamato Presidente colui che consegue la maggioranza dei voti. La seconda votazione si tiene in una successiva seduta da svolgersi entro 15 giorni dalla prima. Qualora la votazione di ballottaggio dia luogo a parità di voti tra i due candidati viene proclamato Presidente il candidato che ha riportato i maggior numero di preferenze individuali nella lista di appartenenza ed in caso di pari preferenze il candidato avente la maggior età.
- 3.Il Vicepresidente è eletto nella prima votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del consiglio. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede ad una valutazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione ed è proclamato Vicepresidente colui che consegue la maggioranza dei voti.

La seconda votazione si tiene in una successiva seduta da svolgersi entro 15 giorni dalla prima. Qualora la votazione di ballottaggio dia luogo a parità di voti tra i due candidati viene proclamato Vicepresidente il candidato che ha riportato i maggior numero di preferenze individuali nella lista di appartenenza ed in caso di pari preferenze il candidato avente la maggior età.

4.Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica fino alle elezioni del nuovo consiglio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

5. Il Presidente:

- rappresenta il Consiglio dei Giovani;
- > è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno del Consiglio;
- > convoca, presiede e coordina le adunanze;
- > cura la programmazione dell'attività del Consiglio e il calendario delle sue riunioni;
- > cura la formazione dell'ordine del giorno;
- > assicura il collegamento tra il Consiglio dei Giovani e l'Amministrazione Comunale;
- partecipa a nome del Consiglio dei Giovani alla riunione delle Commissioni Consiliari che abbiano quali punti all'ordine del giorno tematiche attinenti alla condizione giovanile, lo sport, la cultura, il tempo libero o comunque questioni che coinvolgono direttamente i giovani;
- > adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'organo;
- redige, avvalendosi anche della collaborazione degli altri membri del Consiglio, la relazione annuale dei giovani nel comune da presentare al Consiglio Comunale;
- > svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal regolamento;
- > si avvale, per le funzioni di cui sopra, di un segretario, anche con funzioni verbalizzanti;
- > presiede insieme al Vicepresidente i lavori di tutte le commissioni e risolve, insieme al Vicepresidente, tutte le eventuali controversie.

6. Il Vicepresidente:

- > fa le veci del Presidente;
- presiede le riunioni e rappresenta il Consiglio qualora manchi il Presidente;
- > presiede insieme al Presidente i lavori di tutte le commissioni e risolve, insieme al Presidente, eventuali controversie.

7. Le Commissioni:

- Le Commissioni sono gruppi di lavoro, permanenti o speciali, finalizzati ad una corretta gestione dei progetti del Consiglio;
- All'interno di ogni Commissione viene nominato un referente/coordinatore che ha il compito di coordinare i lavori, relazionare al Consiglio, convocare formalmente le riunioni una volta ogni due mesi;
- I membri delle Commissioni sono indicati dalle liste.

8. IL FORUM PROVINCIALE

Presidente, Vicepresidente e un delegato sono membri di diritto del Forum provinciale dei Consigli dei Giovani.

ARTICOLO 5 – SCIOGLIMENTO

1. Il Consiglio dei Giovani si scioglie per la cessazione dalla carica della maggioranza dei membri assegnati.

ARTICOLO 6 - CESSAZIONE DALLA CARICA DEI MEMBRI

1. I membri del Consiglio dei Giovani cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto. La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Regolamento per le elezioni del consiglio. La decadenza si verifica, inoltre, per l'assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive. La decadenza da membro del Consiglio dei Giovani è dichiarata dal consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non costituisce causa di decadenza il compimento del ventiseiesimo anno di età nel corso del mandato. In ogni caso di cessazione dalla carica i membri del consiglio vengono surrogati dai candidati non eletti della stessa lista che hanno riportato il maggior numero di voti.

ARTICOLO 7 – ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio dei Giovani sono pubbliche e si tengono in via ordinaria almeno una volta al mese.

Per la discussione di argomenti di particolare importanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse il Presidente, su proposta di almeno un terzo dei membri del consiglio, convoca il Consiglio dei Giovani in seduta aperta all'intervento dei cittadini singoli e associati, rappresentanti di Enti pubblici e di organismi di partecipazione.

Nelle adunanze di cui al presente comma è consentito l'intervento alla discussione degli invitati e del pubblico.

ARTICOLO 8 – AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI

1. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio, può invitare alle sedute funzionari del comune o di altri Enti pubblici e consulenti e professionisti incaricati di progettazione o studi per conto del Comune o altri Enti per fornire illustrazioni o chiarimenti.

ARTICOLO 9 – DELIBERAZIONI

1.Il Consiglio dei Giovani delibera con la presenza di almeno 11 membri. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati i voti di astensione. La relazione annuale redatta dal Presidente deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

ARTICOLO 10 - RAPPORTI CON IL COMUNE

- 1. L'Amministrazione comunale:
 - a) trasmette periodicamente e in via preventiva al Consiglio dei Giovani copia degli atti riguardanti direttamente o indirettamente i giovani che il Comune intende porre in essere nell'adempimento delle proprio funzioni amministrative, al fine dell'espressione del relativo parere obbligatorio ma non vincolante;
 - b) invita in maniera permanente una delegazione del Consiglio dei Giovani alle sedute del Consiglio Comunale;
 - c) consente l'utilizzo della Sala Consiliare per le adunanze del Consiglio dei Giovani;
 - d) individua, compatibilmente con la disponibilità di strutture in uso all'amministrazione comunale, locali idonei ed autonomi da concedere in uso esclusivo al Consiglio dei Giovani, al fine di assicurare al Consiglio una funzionalità piena e permanente;
 - e) invita il Presidente del Consiglio dei Giovani alle sedute delle Commissioni Consiliari che abbiano tra i punti all'ordine del giorno tematiche inerenti i giovani;
 - f) prevede, ove possibile, nel bilancio di competenza, un contributo fisso, seppure di minima entità, per le attività del Consiglio dei Giovani;
 - g) coinvolge in via prioritaria il Consiglio dei Giovani nei processi di partecipazione eventualmente attivati dall'Amministrazione Comunale in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale in materia di Bilancio e da leggi finanziarie.

ARTICOLO 11 – RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO

- 1. La Presidenza della Regione Lazio, in qualità di organo terzo rispetto ai consigli e all'Amministrazione Comunale svolge funzioni di garanzia sul corretto andamento delle attività del Consiglio dei Giovani;
- 2. In particolare la Presidenza della Regione Lazio, per il tramite delle competenti strutture "Politiche in favore dei giovani" e "Osservatori e servizi per la cittadinanza":
 - a) coordina e sovrintende alle attività inerenti lo svolgimento delle consultazioni elettorali dei Consigli dei Giovani;
 - b) provvede all'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, disponendo l'eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;
 - c) coordina la "Rete regionale dei Consigli Comunali dei Giovani" istituita presso il competente Assessorato;
 - d) cura la direzione della newsletter multimediale dei consigli avente periodicità quindicinale e la registrazione di una testata unica regionale denominata "Parola ai Giovani" avente periodicità mensile, tale da consentire la pubblicazione, come edizioni locali della testata stessa, dei relativi giornalini realizzati dai singoli Consigli dei Giovani;
 - e) convoca periodicamente e coordina la riunione dei Presidenti dei Consigli dei Giovani, articolata eventualmente anche per ambiti provinciali;
 - f) assicura, d'intesa con l'Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport, il coordinamento del torneo sportivo dei Consigli dei Giovani, promosso annualmente in ambito regionale ed intitolato ad Ivan Rossi;
 - g) promuove annualmente l'organizzazione del meeting dei Consigli dei Giovani sul territorio regionale;
 - h) cura lo svolgimento e l'attuazione dei programmi di scambio tra i Consigli dei Giovani e le altre realtà italiane ed europee;
 - i) intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni Comunali al fine di assicurare l'ottimale espletamento delle attività del Consiglio dei Giovani;

j) svolge ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all'attuazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

ARTICOLO 12 – REGOLAMENTO INTERNO

1. Il Consiglio dei Giovani ha il compito di vigilare sulla applicazione del presente regolamento e di proporre modifiche ove lo ritenga necessario.

PARTE SECONDA ELEZIONI

ARTICOLO 13 – REQUISITI DEGLI ELETTORI

- 1. Sono elettori del Consiglio dei Giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere residenti nel comune;
 - b) aver compiuto il quindicesimo anno di età alla data delle elezioni;
 - c) non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data delle elezioni;
- 2. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione della carta d'identità o di altro documento valido.

ARTICOLO 14 - REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

1. Sono eleggibili quali membri del Consiglio dei Giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 dell'art. 12.

ARTICOLO 15 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

- 1. Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della Commissione Elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.
- 2. Nello stesso atto determina:
 - la data delle consultazioni;
 - > i seggi elettorali;
 - l'orario di apertura e chiusura del seggio.
- 3. Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai giovani interessati con ogni mezzo idoneo.

ARTICOLO 16 – LISTE ELETTORALI

- 1. L'elezione dei membri del Consiglio dei Giovani avviene sulla base di liste elettorali.
- 2. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 200 e non più di 300 firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.
- 3. Le liste devono essere presentate in Comune a pena di inammissibilità entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.
- 4. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 15 e non superiore a 21, di cui almeno 1/3 di età ricompresa tra i 15 e i 17 anni.
- 5. Le liste devono necessariamente indicare:
 - il simbolo e la denominazione della lista;
 - cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.
- 6. Alle liste presentate è assegnato un numero scaturito dal sorteggio effettuato dall'apposita commissione elettorale di cui all'art. 16.
- 7. Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati all'art. 13, pena l'esclusione dalla lista.

ARTICOLO 17 – COMMISSIONE ELETTORALE

- 1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri:
 - dal Sindaco o suo delegato che presiede;
 - dal Segretario Generale o dirigente appositamente delegato;
 - dal Responsabile dei Servizi Demografici o altro funzionario.
- 2. La Commissione Elettorale:
 - > decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
 - > verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
 - > procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
 - risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
 - raccoglie i dati provenienti dai seggi;
 - > proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.
- 3. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.
- 4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.
- 5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

ARTICOLO 18 - SCHEDA ELETTORALE

1. La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

ARTICOLO 19 – SEGGIO ELETTORALE

- 1. Il seggio elettorale si compone da un presidente e da due membri.
- 2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti 2 componenti.
- 3. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.
- 4. I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione Elettorale.

ARTICOLO 20 - OPERAZIONI DI VOTO

- 1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio dei Giovani si svolgono nell'arco di uno o più giorni.
- 2.Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità.

ARTICOLO 21 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

- 1. La Commissione Elettorale, effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti, applicando il seguente metodo:
 - > alla lista che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti 13 dei seggi assegnati al Consiglio;
 - > i restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.

A tal fine:

- a) si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (pari al numero dei seggi ancora da assegnare) e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente.
- b) Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.
- c) A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
- Determinato il numero dei seggi da assegnare ad ogni lista si procede alla determinazione dell'ordine dei candidati di ogni lista in base alle cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, (in caso di parità l'ordine è determinato dalla posizione dei canditati nella lista).

- > Si verifica che almeno un terzo dei candidati eletti sia minorenne e si procede all'eventuale surroga di candidati maggiorenni con candidati minorenni nell'ordine che si è precedentemente stabilito per rispettare il limite di un terzo di eletti minorenni per ogni lista.
- 2. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, qualsiasi sia stata la percentuale dei votanti.

ARTICOLO 22 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di elezioni e comunque in ogni caso di contenzioso o ricorso, ogni decisione è definitivamente rimessa alla Commissione elettorale di cui all'articolo 16.

> PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

SETTORE I°

DIRIGENTE Dott. Antonio Preite

Sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto

Nuovo Regolamento Comunale del Consiglio dei Giovani. Approvazione

si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

MOTIVAZIONE DEL PARERE

Rispecchia i criteri e i requisiti previsti dalla legge regionale 6 ottobre 2003, n. 32, della legge regionale 7 dicembre 2007 n. 20, nonché lo spirito delle linee guida indicate nell'allegato A della delibera regionale n. 27 del 25/01/2008 "Adempimenti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7 dicembre 2007 n. 20 "Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale"".

Data 5/3/2014

FIRMA

W

ALLEGATO B

> PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (di competenza del Dirigente del Servizio finanziario)

SETTORE: IIIº

DIRIGENTE dott Vito Dionisi

Sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto Nuovo Regolamento Comunale del Consiglio dei Giovani. Approvazione

PARERE NON DOVUTO:

"La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente";

DATA 5/3/2014

FIRMA

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to GIAN PIERO HARRON

Vice Segretario F.to De Alfieri Manuela

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, in data 8.4, 14 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Li 8-4-2014

L'Addetto di Segreteria F.to (Roberta Silvaggi)

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva in data 14/03/2014 (art. 134 - comma 4 - D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267).

Rieti, lì 8 - 4 - 2014

Vice Segretario F.to De Alfieri Manuela

Per copia conforme all'originale.

Rieti, lì, 8-4, 2014